

“ALLEGATO F” - ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: Y64357DDE9

L’anno, il giorno ... del mese di (.....), ognuno presso la propria sede attraverso l’utilizzo della piattaforma web del Consorzio “Gestione Contratti Informatici” seguendo le istruzioni presenti nella PEC di trasmissione,

TRA

Il **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE**, Ente di Diritto Pubblico, con Sede Legale in Oristano e Sede Amministrativa in Santa Giusta, Località “Cirras” - Porto Industriale - Codice Fiscale: 80003430958 e Partita IVA 00087530952, di seguito denominato più brevemente **«CONSORZIO»** o **«ENTE»**, rappresentato dal, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell’Ente, a quanto *infra* autorizzato con

di seguito più brevemente denominato **«Consorzio»** o **«Ente»**

E

il, nato a il, ed ivi residente in, n°, codice fiscale, legale rappresentante della, con sede in, Via, n°, Partita IVA,

di seguito più brevemente denominato **«BROKER»**.

Le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento, da parte del **«CONSORZIO»** del servizio di brokeraggio in materia assicurativa a, iscritta al

Registro previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005, e, più precisamente, alla Sezione del Registro di cui al comma 2, lett. b), del medesimo riferimento normativo.

Art. 2 (Prestazioni oggetto dell'incarico)

Il «BROKER», con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire al «CONSORZIO» gli interventi necessari al fine di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Le prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, sono di seguito elencate:

1. individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi attinenti la specifica attività del «CONSORZIO», nonché dell'attività della dirigenza e dei responsabili di area e di procedimento;
2. predisposizione di una proposta di programma assicurativo, contenente l'analisi delle coperture esistenti e l'individuazione di quelle occorrenti per l'ottimizzazione delle garanzie assicurative, e finalizzato alla limitazione dei costi a carico del «CONSORZIO»;
3. assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, e/o di nuove esigenze del «CONSORZIO», e/o di innovazioni legislative;
4. assistenza continuativa al «CONSORZIO» in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
5. elaborazione e presentazione, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e, in caso di rinnovo, entro 30 giorni da tale ricorrenza annuale, di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma assicurativo, che

	riepiloghi gli interventi effettuati e fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a	
	breve e medio termine;	
	6. esecuzione e gestione delle polizze: segnalazione preventiva delle scadenze dei	
	premi dovuti dal «CONSORZIO», comunicazione degli elementi necessari per la	
	fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurati, variazioni	
	contrattuali, etc.;	
	7. supporto tecnico al «CONSORZIO» nella predisposizione delle gare per	
	l'affidamento di contratti assicurativi e nella redazione della documentazione	
	tecnico-assicurativa necessaria (es. capitolati d'oneri), controllo di conformità e	
	di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto in sede di gara,	
	eventuale relazione riportante le valutazioni sulle offerte presentate e	
	l'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;	
	8. gestione dei sinistri attivi e passivi del «CONSORZIO», con:	
	- assistenza nella corretta stesura delle denunce di sinistro (eventualmente	
	predisponendo appositi modelli standard che riportino gli elementi essenziali	
	della denuncia);	
	- assistenza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri, anche pregressi, con le	
	modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel	
	minor tempo possibile, ad una soddisfacente definizione della vertenza o	
	liquidazione da parte della compagnia assicurativa;	
	- tempestiva messa a disposizione del «CONSORZIO» dello stato dei sinistri, per	
	ciascuna copertura;	
	- analisi dei sinistri non risarciti, al fine di indirizzare ogni ulteriore azione	
	successiva del «CONSORZIO» ovvero la revisione delle polizze esistenti;	
	9. consulenza e assistenza agli uffici preposti del «CONSORZIO» per l'effettuazione	

	dell'inventario e della stima, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare e	
	mobiliare del «CONSORZIO» stesso, nonché periodica verifica ed eventuale	
	adeguamento degli stessi;	
	10. formazione, informazione e consulenza al personale del «CONSORZIO», addetto o	
	coinvolto nei procedimenti in materia assicurativa, relativamente alla gestione	
	amministrativa e contabile del programma assicurativo;	
	11. supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, a tutte le	
	strutture organizzative del «CONSORZIO», per il tramite del servizio preposto, su	
	questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esclusivo	
	riferimento a:	
	- individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli	
	appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di	
	corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di disciplinare;	
	- problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs.	
	81/2008, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;	
	- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che	
	stipulino con il «CONSORZIO» convenzioni o contratti di vario tipo (locazione,	
	comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di	
	collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché valutazione	
	preventiva dell'idoneità e verifica della corrispondenza delle polizze da questi	
	proposte alle norme della convenzione o del contratto;	
	12. Il servizio comprenderà altresì l'intermediazione nei rapporti finanziari con le	
	compagnie assicurative contraenti, quindi il «CONSORZIO» provvederà al	
	versamento dei premi dovuti a favore del «BROKER», il quale curerà direttamente	
	il pagamento alle compagnie con le modalità di cui al successivo art. 6. Le	

compagnie dovranno inviare direttamente al «CONSORZIO» una copia delle quietanze relative ai premi pagati dal «BROKER» ed indicare in ogni caso un loro responsabile di procedimento.

Restano d'esclusiva competenza del «CONSORZIO»:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal «BROKER»;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitoli speciali da utilizzare per le gare relative all'affidamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui il «CONSORZIO» necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri e che comunque comportino effetti vincolanti o un esborso economico per l'Ente.

Art. 3 (Durata ed esclusività dell'incarico)

L'incarico avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Durante tale periodo, il «CONSORZIO» non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell'incarico.

Art. 4 (Compensi del Broker)

I compensi del «BROKER», saranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e pertanto nulla sarà dovuto dal «CONSORZIO» al «BROKER» per le attività previste dal presente disciplinare, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.

Il «BROKER» ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi e ciò solo per le sole nuove polizze attivate in esecuzione dell'incarico conferito con la presente convenzione, il tutto nelle seguenti misure per ogni specifico ramo assicurativo:

- RCT/RCO Gestione ed Attività dell'Ente;
- Polizza All Risks Impianto Trattamento R.S.U. + Polizza risarcimento danni da interruzione attività del medesimo Impianto;
- Polizza Inquinamento per le attività svolte presso l'Impianto di Trattamento R.S.U.;
- Polizza Prodotti (plastica) trattati presso l'Impianto di Trattamento R.S.U.;
- Fideiussioni per Impianto di smaltimento RSU e Discariche;
- RCT/RCO auto/veicoli/mezzi in genere;
- Eventuali altre coperture assicurative/polizze di cui l'Ente dovesse/volesse dotarsi.

La specifica percentuale d'intermediazione verrà quindi prevista mediante apposita indicazione nella "clausola Broker" da inserirsi nella documentazione relativa alle nuove procedure di affidamento delle polizze.

Art. 5 (Oneri a carico del Broker)

Il «BROKER», nell'espletamento del servizio:

- impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente disciplinare, nell'interesse del «CONSORZIO» e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- dovrà garantire soluzioni che siano concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività del «Consortio»;
- non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del «CONSORZIO»;
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il

«CONSORZIO» senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo, né effettuare alcun'operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal «CONSORZIO».

Dalla data di decorrenza dell'incarico, il «BROKER» dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del «CONSORZIO», come individuato ai sensi del precedente articolo 2. In particolare, il «BROKER» s'impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente disciplinare e non ancora chiusi a tale data. Il «BROKER» è tenuto al segreto d'ufficio e professionale e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del «BROKER»:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il «CONSORZIO» avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209 del 07/09/2005 in quanto applicabile, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del «BROKER».

Art. 6 (Obblighi del Broker relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il «BROKER» si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.
2. Il «BROKER» si impegna a dare immediata comunicazione al «CONSORZIO» ed alla prefettura del Comune di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (*subappaltatore/subcontraente*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopracitata il «BROKER» indica il

proprio *conto dedicato* al versamento dei premi presso la Banca IBAN:

..... intestato alla Società/Ditta con unico titolare del

potere di firma

Art. 7 (Obblighi a carico del Consorzio)

Il «CONSORZIO» s’impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del «BROKER»;
- fornire al «BROKER» la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del «BROKER».

Art.8 (Pagamento dei premi)

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal «CONSORZIO» al «BROKER» con le modalità di cui all’art. 6 ed entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del «BROKER» concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.

Il «BROKER» si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto del «CONSORZIO», nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire al «CONSORZIO» l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare tempestivamente al «CONSORZIO» gli originali delle polizze, delle appendici e delle ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili al «CONSORZIO» gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal «BROKER» alle compagnie di assicurazione.

Art. 9 (Registrazione della Convenzione)

La presente scrittura privata è da registrarsi in caso d'uso e tutte le spese di stipula e di eventuale registrazione sono a carico del «BROKER».

Art. 10 (Responsabilità del Broker)

Il «BROKER» è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi competenti del «CONSORZIO»; il «BROKER» è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti del «CONSORZIO».

Alla data della sottoscrizione del presente disciplinare, il «BROKER» dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dagli art. 110/112 del D. Lgs. 209/2005. Detta polizza, che si allega in copia alla presente, dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il «BROKER», altresì, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 209/2005, dovrà dimostrare di aderire, per tutto il periodo di durata della presente Convenzione e senza interruzione alcuna, al c.d. "Fondo di garanzia" costituito presso la CONSAP.

Il «BROKER» dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal «CONSORZIO», eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Art. 11 (Divieto di subappalto e cessione della Convenzione)

Il «BROKER» è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servi-

zio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, la Convenzione è risolta di diritto. Non è considerata cessione della Convenzione la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 12 (Risoluzione e recesso)

Il «CONSORZIO» si riserva di risolvere unilateralmente la Convenzione in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del «BROKER» con le disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'offerta.

La risoluzione della Convenzione dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al «BROKER» a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il «BROKER» stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione della Convenzione avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso sia dichiarato fallito.

È fatto salvo ogni diritto del «CONSORZIO» di procedere per i danni subiti.

Il «CONSORZIO» si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto, con il solo onere del preavviso di 90 giorni dalla scadenza dell'incarico, da effettuare con PEC o con a mezzo raccomandata A/r. In caso di recesso, il «CONSORZIO» non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del «BROKER».

Art. 13 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, il foro territorialmente competente è quello di Oristano.

Art. 14 (Autorizzazione al trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

Art. 15 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti,

PER IL CONSORZIO

PER

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(.....)

(.....)

f.ta digitalmente